

RELAZIONE TECNICA INERENTE LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

PREMESSA

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

Nel mese di dicembre 2020 si è provveduto ad approvare la ricognizione periodica con la situazione aggiornata al 31/12/2019. Appare oggi conseguente pertanto prendere a riferimento per *"l'analisi dell'assetto complessivo delle società"* (art. 20) una situazione cristallizzata al 31/12/2020. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto attinte dai bilanci 2020 fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento.

Nel corso del 2021 sono pervenute le deliberazioni n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente le ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP in materia di ricognizione periodica, e alla ratio della norma, si fornisce un quadro aggiornato sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti, non ritenendo necessario adottare un vero e proprio piano di razionalizzazione, in sede di approvazione della presente revisione ordinaria.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Provincia di Ravenna.

L'analisi si articola in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al "gruppo Ravenna Holding" e alle altre società partecipate, nonché in schede tecniche predisposte al fine di fornire le

informazioni utili per l'aggiornamento e il monitoraggio sulle singole società, pur in assenza di un vero e proprio piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 24, ritenuto non necessario.

Le schede relative alle singole società forniscono anche un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando in particolare l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l'analisi ivi effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate nel 2020, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti.

Si segnala che risulta ultimata nel 2019 la revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Nel corso del 2019 in particolare erano stati adeguati gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi è stata aggiornata, con particolare attenzione, la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

E' stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*. L'analisi è stata aggiornata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo "congiunto" da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Si rimanda alle schede relative alle società SAPIR (per cui la stessa Sezione di Controllo ha preso atto dell'assenza di controllo pubblico) e START ROMAGNA, già individuate in passato come degne di particolare

attenzione in quanto potenzialmente interessate dalla fattispecie, per una analisi specifica e puntuale dei singoli casi, anticipando alcune considerazioni aggiornate di inquadramento in questo ambito.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti in qualche caso particolarmente nette, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ciò che più rileva è che viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Gli sviluppi più recenti (2020-2021) evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l'orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

Sul punto specifico della natura dell'“orientamento” del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “circolare interpretativa” e, tra le stesse priva “di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021. Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”. Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società la Provincia di Ravenna non dispone da sola del controllo di tali società), appare comunque opportuno proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito “Società Trasparente”, regolamento assunzioni; sistema anticorruzione).

Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.

Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. “doppio oggetto”, la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT, comportando la definizione di società “a partecipazione maggioritaria pubblica” (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. ab origine dal momento della sua configurazione come società mista in data 01.07.2012. La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto peraltro la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

Si evidenzia la rilevanza dell'adozione nel corso del 2021 del primo Bilancio di Sostenibilità di Ravenna Holding S.p.a. e del gruppo. La società non è normativamente tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in via di autolimitazione.

Il Bilancio è pubblicato sul sito della società alla Sezione “Società trasparente” al link “Bilanci” e quindi può essere visionato nei dettagli.

All'interno del report vengono descritte, tra le altre, le implicazioni in termini di efficientamento e di contenimento dei costi che Ravenna Holding ha progressivamente attuato negli anni grazie alla propria organizzazione specifica.

Rispetto alla prima fase della holding, infatti, a partire dal 2013 sono state progressivamente centralizzate in capo alla capogruppo tutte le attività comuni (Affari Generali, Societari, Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.), concentrando le singole società del gruppo ristretto sulle attività operative.

Questa struttura organizzativa ha dato luogo a complessive sinergie ed economie di spesa sul gruppo, così come evidenziato nel report di sostenibilità.

La centralizzazione assicura altresì uniformità di comportamenti nel gruppo, di fondamentale importanza data la complessità della legislazione nei vari settori presidiati (cimiteriali, sosta, disinfestazione, verde, tributi, farmacie, onoranze funebri).

Costituisce in ogni caso fondamentale strumento per controllare adeguatamente le società e la loro attività, sia ai fini civilistici sia come supporto fondamentale degli enti locali nell'ambito dei controlli di cui all'art. 147 quater del TUEL.

Nell'ambito di tale attività, Ravenna Holding S.p.a. e per essa i suoi enti soci hanno inteso significativamente implementare un forte presidio anticorruzione del gruppo, al fine di prevenire in generale fenomeni di "mala gestio".

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/ anticorruzione per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli 231 e PTPCT, in una logica di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a cadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazione aggiornate dei rischi e delle misure da implementare. La centralizzazione comporta anche in capo alla holding la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informatici – sulla base di procedure adottate -verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società. La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell'attività svolta all'interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive che emergono per l'adizione, costituiscono "sistema" consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo ed in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2020 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato:

A) LE SOCIETÀ FACENTI CAPO AL GRUPPO RAVENNA HOLDING, COSÌ RAPPRESENTATE:

- **RAVENNA HOLDING SPA**, holding capogruppo partecipata dai Comune di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali

Relazione - V

soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing”;

- **ASER SRL**, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **AZIMUT SPA**, società mista pubblico-privata controllata (civilisticamente con le particolarità sopra evidenziate) da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- **RAVENNA ENTRATE SPA**, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **RAVENNA FARMACIE SRL**, società in house providing controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”. Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- **START ROMAGNA SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,51%);
- **SAPIR SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 29,16 %);
- **TPER SPA** partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- **HERA SPA**, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (4,98%).

B) LE ALTRE SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA COME SEGUE:

AMR Agenzia Mobilità Romagnola Società consortile a r.l., (Provincia di Ravenna 6,20%).

AMR, costituita ai sensi delle Leggi regionali Emilia Romagna n. 30/1998 e 10/2008, svolge le funzioni di Agenzia della mobilità del bacino Romagnolo previste dalla normativa vigente e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate (art 4 dello statuto sociale).

Ha iniziato la propria attività il 1 marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra al società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un’ottica di maggior vivibilità ambientale.

L’ambito di attività dell’Agenzia è delineato dall’art. 19 della LR n. 30/1998 ss.mm.ii. e può essere così riassunto:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;

- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l. (Provincia di Ravenna 6,03%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

DELTA 2000 - Società Consortile a r.l (Provincia di Ravenna 5,69%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche e culturali del relativo territorio di riferimento, partecipa inoltre alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale.

LEPIDA ScpA (società in house providing delle PA del territorio regionale) (Provincia di Ravenna 0,0014%)

La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

Lepida è «società in house providing » in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Costituita dalla Regione Emilia Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia Romagna oltre che essere assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in

coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance dei Soci.

Sono inoltre state predisposte le schede delle società con procedura di fallimento in corso (Aeradia spa, STEPRA soc cons arl) e quelle per le quali si è deliberata la dismissione (Parco della Salina di Cervia srl e CEPIM spa).

PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle singole schede tecniche.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_1	Aeradria S.p.a.	-	-	-	procedura di fallimento in corso
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	-	Art.4 co. 1 Art. 4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a.	-	-	-	deliberata dismissione
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	-	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	-	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_6	Lepida S.p.a.	-	Art. 4 co.1 Art.4 co.2 lett.a) Art.4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l.	-	-	-	deliberata dismissione
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	-	art. 4, co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
Ind_8.1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Ind_8.2	AZIMUT S.p.A.	SI*	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind_8.3	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_8.4	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.5	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO**	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind 8.5.1	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett.a)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind_8.6	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 3	NO	SI
Ind_8.7	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.8	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.9	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 9 bis	NO	SI
Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.	NO	–	–	procedura di fallimento in corso,

*Controllo civilistico (NON controllo ai sensi del TUSP)

** *Controllo analogo congiunto*

Nota metodologica

Vengono di seguito precisati i criteri interpretativi adottati per il calcolo di taluni dei parametri previsti dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste.

Le "quote societarie" sono quelle desunte con riferimento alla data del 31/12/2020.

Per "numero dei dipendenti" (comma 2 lettera b) è stato assunto, per ciascuna società, il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato.

Per "fatturato" (comma 2 lettera d) è stato assunto il valore come richiamato dal punto 5.1 degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati dal MEF che conferma quanto indicato nel parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, come da tabella sotto riportata:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI"
Attività produttive di beni e servizi	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" + Voce A5) "Altri ricavi e proventi" ²
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" + Voce A5) "Altri ricavi e proventi" ² + Voce C15) "Proventi da partecipazioni" + Voce C16) "Altri proventi finanziari" + Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi" + Voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni



PROVINCIA DI RAVENNA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA




Grafico delle relazioni tra partecipazioni – dati al 31/12/2020

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	00126400407	Aeradria S.p.a. (procedura di fallimento in corso)	1962	0,83	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02143780399	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	2003	6,20	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	NO*	NO	NO	NO
Dir_3	00324710342	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	1981	0,064	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto	NO	NO	NO	NO
Dir_4	01358060380	Delta 2000 Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1996	5,69	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle province di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_5	02223700408	L'Altra Romagna Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1992	6,03	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02770891204	Lepida S.c.p.a.	2007	0,0014	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	SI**	SI	NO	NO
Dir_7	02112170390	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	2002	18,00	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_8	02210130395	Ravenna Holding S.p.a.	2005	7,01	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI**	SI	NO	SI
Dir_9	00830680393	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. (procedura di fallimento in corso)	1982	48,51	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori	NO	NO	NO	NO

* AMR non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co, 1 lett b) e m) TUSP. La società, ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto dispone di un Coordinamento soci

** La società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci di cui all'articolo 2 c.1 let d)

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Attività di impresa funebre	SI*	NO	NO
Ind_2	90003710390	Azimut Spa	1996	Ravenna Holding Spa	59,80	4,19	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO***	NO	NO
Ind_3	02180280394	Ravenna Entrate Spa	2004	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. - In house dal 2017 a seguito acquisizione intera partecipazione da parte di RH.	SI*	SI	NO
Ind_4	01323720399	Ravenna Farmacie Srl	1969 - Consorzio 2005 srl	Ravenna Holding Spa	92,47	6,48	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI**	SI	NO
Ind_5	00337870406	Romagna Acque - società delle fonti Spa	1994	Ravenna Holding Spa	29,13	2,04	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI**	SI	NO
Ind_6	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Ravenna Holding S.p.A.	29,16	2,04	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_7	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	24,51	1,71	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.	NO	NO	NO
Ind_8	04245520376	HERA S.p.A.	2002	Ravenna Holding S.p.A.	4,98	0,36	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI
Ind_9	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Ravenna Holding S.p.A.	0,04	0,003	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO	SI
Ind_10	03362480406	PLURIMA S.p.A.	2003	Romagna Acque - società delle fonti Spa	32,28	0,66	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.	NO	NO	NO

* Società soggetta al controllo di Ravenna Holding S.p.A.

** Società soggetta a controllo analogo congiunto

*** La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

AERADRIA S.P.A. - procedura fallimentare in corso

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	AERADRIA SPA
Codice fiscale	00126400407
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini

Il 26 novembre 2013 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento (procedura fallimentare n. 73).
La procedura fallimentare è tuttora in corso.

AGENZIA MOBILITA ROMAGNOLA – A.M.R. S.r.l. consortile

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale:	02143780399
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale

Finalità perseguite e attività ammesse (art. 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

AMR - Agenzia Mobilità Romagnola è una Società a responsabilità limitata consortile di proprietà degli Enti Locali delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ha iniziato la propria attività il 1 marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra la società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile. Le Agenzie di mobilità furono istituite in Emilia-Romagna nei primi anni duemila nell'ambito del processo di riforma, quale strumento di governo del sistema di trasporto pubblico locale.

La società svolge tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo (LR 30/1998 e LR 10/2008).

Lo Statuto della società all'art. 10 prevede, fra gli organi sociali, il coordinamento dei soci, i cui poteri sono disciplinati dall'art. 15 del medesimo Statuto.

Rilevato che, ai sensi del solo art. 2, lett. m) e lett. b) del TUSP (D. Lgs 175/216 e s.m.i) AMR non è, come da nota protocollo pg 21637 03/10/2017 in atti, società a controllo pubblico, la presenza di un Coordinamento dei soci non sembra essere in contrasto con tale qualificazione stante la frammentazione del capitale, individuandosi in tale organo una forma di organizzazione del flusso informativo (fra organo e soci) rilevando, anzi, ai fini dell'economicità della soluzione organizzativa in essere, per di più evidenziando la gratuità del medesimo.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Partecipazione diretta

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ss.mm.ii. e può essere così riassunto

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	22
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.238.682
Compensi amministratori	23.860,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	37.131
2019	-162.813 *
2020	199.942

* Il bilancio consuntivo 2019 è il secondo costruito in modo omogeneo da AMR e riferito ad un arco annuale completo, superando quelle differenti modalità di gestione dei tre bacini, che nel primo anno 2017, ha reso difficile una visione e gestione unitaria delle risorse, dovuto alla sintesi di società diverse per periodi disomogenei.

Il bilancio al 31/12/2019 chiude con una perdita di € 162.813 non dovuta a ragioni connesse al funzionamento dell'Agenzia, ma sostanzialmente a causa di una posta straordinaria connessa alla svalutazione del credito verso il Comune di Forlì (socio AMR) per problemi dello stesso a far fronte al pagamento completo dei contributi consortili previsti per il 2019. Nell'anno in corso verranno individuati con il Comune di Forlì, possibilità di recupero del credito da parte di AMR mediante un possibile piano di rientro o altre soluzioni, ma ciò non ha evitato, in base ai principi contabili, di procedere con la svalutazione del credito. Alla copertura della perdita si è proceduto con l'utilizzo delle riserve straordinarie generate dagli utili degli anni precedenti.

FATTURATO	
2018	57.310.062
2019	59.151.270
2020	62.267.390
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	59.576.241

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati

Conclusioni:

- Si ritiene che la società AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

CE.P.I.M. S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	Ce.P.I.M. spa
Codice fiscale	00324710342
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 117 del 17/11/2009 -Ricognizione delle società partecipate: determinazioni conseguenti - si è deliberata la dismissione della partecipazione nella società Cepim spa.

Con provvedimento del Servizio territorio n. 1134 del 01/04/2011 si è disposto di procedere alla cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della società Cepim spa in favore di Comuni e provincie della Regione Emilia Romagna acquisite con contributo regionale.

La Regione ha autorizzato la dismissione con delibera di giunta regionale n 1588 del 07/11/2011 ad Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LR N. 27 DEL 28 AGOSTO 1979 PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' CE.P.I.M. SPA PARMA.

Attualmente sono in corso le procedure per darne attuazione, con nota P.G. n. 15778 del 10.07.2018 si è dato avvio al tentativo di vendita con prelazione soci secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 5, d el D. Lgs n. 175/2016 e s.m.

Visto l'art. 24, comma 5-bis del TUSP al quale si è associata l' imprevedibile situazione pandemica da COVID-19, con tutti gli effetti, ormai noti, che ne sono conseguiti; pertanto si ritiene opportuno rinviare al 2021 la procedura di cessione delle quote, evidenziando che una situazione più stabile, anche sul piano dello sviluppo economico, potrebbe rendere maggiormente appetibile l'acquisto delle azioni societarie della Provincia, con risultanze più proficue per l'amministrazione.

DELTA 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Delta 2000 Soc cons a.r.l.
Codice fiscale:	01358060380
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader).

Il GAL DELTA 2000 ha una Compagine Sociale mista, composta dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria delle province di Ferrara e Ravenna e dagli operatori economici locali delle due province, nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si ritiene che non si presentino le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del TUSP.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società che "*...opera prioritariamente nel bacino del Delta del Po, nei territori delle province di Ferrara e Ravenna; l'attività svolta si inserisce nell'ambito delle politiche comunali, regionali e nazionali di valorizzazione delle risorse e delle attività economiche. In particolare la Società partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale.*"

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	6
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	265.337,00
Compensi amministratori	45.000,00
Compensi componenti organo di controllo	14.650

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	6.088
2019	6.698
2020	7.235

FATTURATO	
2018	1.296.949
2019	943.956
2020	721.905
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	987.603

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusioni:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

L'ALTRA ROMAGNA Soc. consortile. a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l.
Codice fiscale:	02223700408
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Società costituita in attuazione dell'art 34 del regolamento CE n. 13/2013 Gruppi di azione locale art 4, co 6	X

L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita attraverso la compartecipazione degli enti pubblici e privati del territorio come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader) per l'area appenninica romagnola delle provincie di Forlì Cesena e Ravenna, al fine di avviare una nuova fase di animazione economica e sociale e promozionale delle aree rurali.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società atta a svolgere "*....Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.*"

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

Partecipazione diretta

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	4,38
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	2.655
Compensi amministratori	19.860,000
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	1.522
2019	914
2020	595

FATTURATO	
2018	289.419
2019	287.019
2020	420.931
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	332.456

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

Partecipazione diretta

- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera .

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo biennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018)le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

LEPIDA S.c.p.a.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	Lepida scpa
Codice fiscale:	02770891204
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Lepida è una società "in house providing" costituita dalla Regione Emilia Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

Lepida Spa è società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. Ha 442 Soci che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna

La società è assoggettata ad un controllo analogo congiunto a quello esercitato dalla Regione Emilia Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale 11/2004.

Lepida è società strumentale degli enti locali della regione Emilia- Romagna e in quanto eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, con particolare riferimento alla legge 56/2014. La partecipazione in Lepida Spa, seppur esigua, consente alla Provincia di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

In ossequio al Piano di razionalizzazione previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 l'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2018 ha deliberato l'atto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 Scpa in Lepida e la trasformazione eterogenea di Lepida spa in società consortile per azioni con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

Partecipazione diretta

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	611
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	26.411.866
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2018	538.915
2019	88.539
2020	61.229

FATTURATO	
2018	28.814.053
2019	60.666.112
2020	59.853.185
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	49.777.783

* Il 2019 è il primo anno in cui la Società opera come società consortile. Per statuto la società ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Il risultato è principalmente imputabile alle attività prestate nei confronti di privati.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi.

Conclusione:

- Si ritiene che la società LEPIDA Spa svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società LEPIDA Spa non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	Parco della Salina di Cervia s.r.l.
Codice fiscale:	02112170390
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n 43 del 28/09/2017 - Revisione straordinaria ex art 24 Dlgs 175/2016 si è deliberato di disporre l'alienazione della partecipazione nella società Parco della salina di Cervia.

Con apposita comunicazione (P.G. n. 19441 del 04.09.2018) si è dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, secondo le modalità ivi espressamente indicate formalizzandosi al contempo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.; la procedura risulta attualmente in corso di definizione in quanto il Comune di Cervia, socio di maggioranza della società, pur avendo manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, sta valutando le diverse opzioni normativamente possibili.

Pur avendo dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, come già evidenziato nella precedente deliberazione consiliare di razionalizzazione n. 45 del 2019, attualmente la procedura risulta opportunamente sospesa sia in considerazione della proroga di cui all'art. 24, comma 5-bis sia per l'intervenuta e imprevedibile situazione pandemica da COVID-19, e gli effetti, a tutt'oggi noti, che ne sono conseguiti. Si è pertanto in attesa di individuare una possibile soluzione valutativa, all'interno della compagine sociale, che ovviamente non costituisca danno patrimoniale per l'Ente e soddisfi l'interesse comune delle parti interessate;

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

Partecipazione diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	531.549
Compensi amministratori	18.743,00
Compensi componenti organo di controllo	9.438,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	11.136
2019	17.417
2020	105.121

FATTURATO	
2018	2.121.338
2019	2.058.486
2020	1.856.445
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	2.012.090

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Codice fiscale:	02210130395
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è direttamente o indirettamente portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d – art. 4 co. 5)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, (approvata con delibera di C.P. n. 45 del 28.12.2017), riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/ 2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 (rispettivamente approvati con deliberazione di C.P. n. 64 del 21.12.2018, n. 45 del 19.12.2019 e n. 37 del 28/12/2020).

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse. Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le
Partecipazione diretta

tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate. (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del Novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli

strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo (modifiche recepite dalla Provincia nella propria deliberazione di C.P. n. 44 del 28.09.2017).

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibere:

- n. 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna;
- n. 103/2018/VCGO adunanza del 28/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia;
- n. 100/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 e 02/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria della Provincia di Ravenna;

ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

L'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L'art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte che, proprio in quanto tale, non è stata oggetto di approvazione consiliare, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, peraltro, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a., ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate le attuali statuizioni sono state valutate conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP).

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

Dal 2012 si è assistito della progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a.,
Partecipazione diretta

Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate. La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo di autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendere ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo : % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2020 $\leq 28,5$: risultato 26,95); il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 $\leq 1,5$: 2019, 0,81; 2020 1,17), il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019.-2020 ≤ 2 : 2019, 1,06; 2020, 1,75). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2". Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purchè tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Ravenna Holding ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 28/12/2020

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 3 nominati dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0 1 nominato dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€. 1.044.882,00
Compensi amministratori (Importo indicato in N.I. al bilancio 2017)	€. 139.260,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€. 56.902,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		
	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2018	12.622.412	14.714.741
2019	14.586.513	16.565.402
2020	14.009,144	10.776,222
MEDIA DEL TRIENNIO	13.739.356	14.018,788

FATTURATO *		
	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2018	18.321.706	104.181.239
2019	20.637.352	108.458.834
2020	20.001,237	102.102,290
MEDIA DEL TRIENNIO	19.653,431	104.914,121

* Voci di conto economico rilevanti: A1+ A5+ C15+ C16+ C17bis+ D (come indicato par.5.1 Indirizzi MEF per le

Partecipazione diretta

DIVIDENDI DISTRIBUITI	
2018	8.211.991
2019	13.547.701
2020	12.922.422
MEDIA DEL TRIENNIO	11.560.705

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico- gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio dell'ultimo triennio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Dividendi	10.861.588	10.854.384	10.730.406	15.013.163
Proventi da gestione delle reti	3.071.161	3.092.695	3.051.678	3.042.533
Altri ricavi e proventi	1.416.313	1.567.483	1.952.337	1.940.559
Valore della produzione	15.349.062	15.514.562	15.734.421	19.996.255
Acquisti	-10.507	-10.186	-12.046	-14.293
Servizi e godimento beni di terzi	-487.952	-497.440	-488.596	-469.958
Oneri diversi di gestione	-179.209	-236.313	-291.068	-244.855
Totale costi operativi esterni	-677.668	-743.939	-791.710	-729.106
Valore Aggiunto	14.671.394	14.770.623	14.942.711	19.267.149
Costo del personale compreso distacchi	-1.048.953	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146
EBITDA = Margine operativo lordo	13.622.441	13.738.475	13.633.424	17.893.003
Ammortamenti e acc.ti	-3.618.171	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542
EBIT = Risultato operativo	10.004.270	10.062.322	9.949.738	14.226.461
Gestione finanziaria	-263.185	-178.517	-151.902	-256.189
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	9.741.085	9.883.805	9.797.836	13.970.272
Proventi straordinari	0	2.696.421	4.894.979	0
Totale gestione straordinaria	0	2.696.421	4.894.979	0
Risultato ante imposte	9.741.085	12.580.226	14.692.815	13.970.272
Imposte dell'esercizio	233.995	42.186	-106.302	38.872
Risultato netto	9.975.080	12.622.412	14.586.513	14.009.144

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società e per il gruppo rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici.

Ravenna Holding dalla sua costituzione (2005) ha prodotto utili complessivamente pari a circa 127 milioni di euro e distribuito dividendi agli azionisti (incluso il 2019) per 103 milioni di euro, pari a oltre l'80% dell'utile prodotto, oltre ai 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (20 milioni nel 2015 e 15 milioni nel 2018), per un totale distribuito che supera i 137 milioni di euro.

Le previsioni per il triennio 2021-2023 aggiornate, approvate dall'assemblea dei soci in data 9 luglio 2021, si palesano in miglioramento generalizzato rispetto al Piano approvato a febbraio, nonostante la distribuzione di dividendi in misura molto significativa deliberata con l'approvazione del bilancio 2020 (12,9 milioni di euro), e la conferma di rilevanti investimenti.

Il piano 2021-2023 aggiornato, prevede risultati economici pienamente soddisfacenti, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

L'utile netto previsto per il 2021 supera i 12 milioni di euro, quello stimato per il 2022 si approssima agli 11 milioni di euro ed il risultato 2023 risulta superiore ai 9 milioni di euro.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle

Partecipazione diretta

società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicitiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Conclusioni:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di

riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser Srl non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funeri, cimiteriali, necroscopici. Tutte le società del gruppo hanno adottato PTPCT. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding da informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati, attività commerciale di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 - 2020 $\leq 52,5$: 2019, 45,14; 2020 44,7); il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 ≤ 3 : 2019, 1,8; 2020 1,4), il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 ≤ 4 : 2019, 1,9; 2020 2). Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	776.988
Compensi amministratori	49.000
Compensi componenti organo di controllo	20.020 <i>(comprende revisione)</i>

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	295.974
2019	279.580
2020	273.374

FATTURATO	
2018	2.734.787
2019	2.838.709
2020	2.888.045
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	2.820.513

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole

fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società;

- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	2.538.203	2.734.787	2.838.709	2.888.045
Acquisti	-616.603	-654.520	-701.151	-752.919
Servizi e godimento beni di terzi	-627.363	-714.195	-783.521	-743.550
Oneri diversi di gestione	-99.991	-107.012	-91.556	-95.167
Totale costi operativi esterni	-1.343.957	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636
Valore Aggiunto	1.194.246	1.259.060	1.262.481	1.296.409
Costo del personale (compreso distacchi)	-749.757	-755.056	-788.648	-776.988
EBITDA = Margine operativo lordo	444.489	504.004	473.833	519.421
Ammortamenti e acc.ti	-84.438	-80.546	-70.158	-135.218
EBIT = Risultato operativo	360.051	423.458	403.675	384.203
Gestione finanziaria	-4.833	-1.212	-572	-357
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Totale gestione straordinaria	0	0	0	0
Risultato ante imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Imposte dell'esercizio	-83.244	-126.272	-123.523	-110.472
Risultato netto	271.974	295.974	279.580	273.374

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere l'esercizio 2021 con un utile pre-imposte pari a circa 206 mila euro e un utile netto pari a 126 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve diminuzione.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che in data 3 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario per 600.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

La distribuzione del dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità della società si evidenzia che la stessa è rimasta tale anche dopo l'operazione. Non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di

convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.2
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/ 2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa. La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla

Partecipazione indiretta

giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;"

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comportano la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16). Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2021-2022-2023 (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Riveste particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in CdA il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia

designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattato al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2021-2022-2023 (AZRB02 rev. 8) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai comi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 $\leq 70,00$, risultato 69,56: obiettivo 2020 $\leq 72,00$, risultato 63,6%); il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 $\leq 4\%$, risultato 3,29%; obiettivo 2020 4,5% risultato 3,00%); il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 $\leq 4\%$, risultato 2,41%; obiettivo 2020 4%, risultato 2,3%). Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopra indicato - dati in miglioramento. Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (la cui descrizione

è contenuta nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Ravenna Holding S.p.a. pubblicato sul sito della società sezione "Società trasparente" link "Bilanci). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	60
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	3.145.085
Compensi amministratori	142.587
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	26.208

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	1.027.800
2019	980.258
2020	1.077.799

FATTURATO	
2018	11.526.247
2019	11.487.139
2020	11.721.631
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	11.578.339

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	11.708.195	11.692.849	11.358.150	12.030.325
Acquisti	-815.415	-1.213.856	-714.845	-1.355.987
Servizi e godimento beni di terzi	-4.658.636	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009
Oneri diversi di gestione	-325.424	-187.911	-164.811	-176.016
Totale costi operativi esterni	-5.799.475	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012
Valore Aggiunto	5.908.720	5.779.612	5.571.711	5.763.313
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.798.571	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988
EBITDA = Margine operativo lordo	2.110.149	2.170.592	2.174.123	2.347.325
Ammortamenti e acc.ti	-657.653	-736.146	-786.018	-885.609
EBIT = Risultato operativo	1.452.496	1.434.446	1.388.105	1.461.716
Gestione finanziaria	-5.786	-5.277	-3.218	-1.677
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Risultato ante imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Imposte dell'esercizio	-359.713	-401.369	-404.629	-382.240
Risultato netto	1.086.997	1.027.800	980.258	1.077.799

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite

Partecipazione indiretta

dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

A riprova di quanto sopra indicato si rileva che in data 4 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario pari a € 0,37 per azione per complessivi € 1.010.305, al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche.

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020, considerata la positiva situazione di liquidità, la quale è rimasta tale anche dopo l'operazione.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

Allo stato attuale, pur rimarcando la straordinarietà degli avvenimenti verificatisi e delle incertezze sugli eventi che potrebbero manifestarsi negli anni futuri, sulla base delle informazioni disponibili, si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere per il triennio 2021-2023 bilanci con un utile pre-imposte pari a circa 800 mila euro.

Si evidenzia come, anche su decisione degli enti locali, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Mantenimento della partecipazione:

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/ 2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al momento risulta nominato

un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile. Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza della pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obbiettivo 2019 <=92% risultato 89,3%, obbiettivo 2020 < 95% risultato 86%). Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a., si evidenziano gli effetti particolarmente rilevanti - data la sua struttura - per Ravenna Entrate S.p.a. (oltre all'Amministrazione Contabilità; Affari Generali, Affari Societari, Servizi Informatici, ecc., si pensi nello specifico ad es. al raccordo assicurato dalla struttura di Affari Generali di Ravenna Holding S.p.a. per le procedure esecutive, con abbattimento del ricorso ad affidamenti esterni). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	44
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.404.826
Compensi amministratori	39.520
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	18.971

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	95.155
2019	180.733
2020	199.499

FATTURATO	
2018	4.270.051
2019	5.236.929
2020	3.928.846
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	4.478.608

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	4.839.997	4.270.051	5.236.929	3.928.846
Acquisti	-38.949	-36.277	-39.528	-27.121
Servizi e godimento beni di terzi	-2.661.655	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779
Oneri diversi di gestione	-41.789	-35.291	-17.344	-17.986
Totale costi operativi esterni	-2.742.393	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886
Valore Aggiunto	2.097.604	1.411.072	1.847.066	1.872.960
Costo del personale compreso distacchi	-1.176.123	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625
EBITDA = Margine operativo lordo	921.481	171.192	299.856	292.335
Ammortamenti e acc.ti	-29.244	-40.256	-36.479	-36.946
EBIT = Risultato operativo	892.237	130.936	263.377	255.389
Gestione finanziaria	3.124	3.051	3.188	2.943
Risultato ante imposte	895.361	133.987	266.565	258.332
Imposte dell'esercizio	-268.212	-38.832	-85.832	-58.833
Risultato netto	627.149	95.155	180.733	199.499

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza ha reso necessario un attento esame finalizzato ad individuare le misure operative da intraprendere e valutare gli impatti economici e finanziari. Nel periodo del cosiddetto Lockdown, di sospensione delle attività produttive industriali e commerciali imposto dal DPCM 22.03.2020 per contrastare e contenere il diffondersi del virus, Ravenna Entrate ha comunque continuato ad operare, sia pure con modalità attenuate.

Sono state sospese e rinviate le attività di accertamento e riscossione disposte con legge nazionale o direttamente dall'Amministrazione Comunale. L'operatività dell'ufficio si è necessariamente concentrata in attività istruttorie che produrranno i loro effetti solo nell'esercizio successivo, se ciò risulterà compatibile con la normativa al momento vigente e con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in rapporto all'evoluzione della pandemia.

Gli effetti prodotti sull'andamento della gestione, hanno comportato la riduzione degli aggi e dei ricavi variabili che maggiormente hanno risentito degli effetti collegati al fermo delle attività di accertamento ed esecutive.

Le proiezioni economiche per il periodo 2021-2023 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Per il budget 2021-2023, la società ha stimato un valore della produzione annuo sopra ai 5 milioni di euro, in aumento rispetto 2020 e in leggera crescita nel triennio, in quanto è stato ipotizzato il ritorno ad una situazione di "normalità" e, pertanto, è stata considerata la ripresa dell'attività accertativa e di riscossione da parte della società.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il prossimo triennio 2021-2023 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che deve essere considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che nel mese di novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario per 403.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità che è rimasta tale anche dopo l'operazione, non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Mantenimento della partecipazione:

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Nell'ambito del procedimento per la conformazione di Ravenna Entrate S.p.A. al modello "in house providing" si è riconosciuto che tale modello offre la possibilità di gestire attraverso la società le funzioni di accertamento e riscossione dei tributi anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientemente su scala territoriale più ampia, e in particolare per gli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A., prevedendo l'eventuale ampliamento dell'attività a favore degli stessi.

In conclusione, la presenza di Ravenna Entrate spa, nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali.

Conclusione:

- Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.4
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/ 2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e

Partecipazione indiretta

gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione". La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico. Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio

generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (al netto di oneri di gestione e service) e del costo del personale (compreso i distacchi) su ricavi: obiettivo 2020 <= 16,5 risultato 15,26%). Il parametro è stato introdotto per la società nel 2020 e sarà quindi riscontrato nell'andamento nelle annualità successive. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (ampie informazioni al riguardo sono contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2020, pubblicato sul sito della società alla sezione "Società trasparente" link "Bilanci"). Il monitoraggio del personale evidenzia che il numero di dipendenti nel 2020 è in leggera riduzione rispetto al 2019 (il livello appare comunque contenuto per i farmacisti rispetto alla stessa pianta organica). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Con riferimento ad un indebitamento bancario di durata pluriennale di Ravenna Farmacie, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling che supera il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrelevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'irrelevanza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio - lungo termine.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	178
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	— (1 nomina diretta Comune di Ravenna. Le rimanenti nomine sono effettuate dall'assemblea con tre designazioni di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance, e una designazione dei soci minori)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	— (Le nomine sono effettuate dall'assemblea con le designazioni di competenza da parte di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance)

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	8.179.930
Compensi amministratori	34.858
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	39.374

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	624.582
2019	599.341
2020	310.359

FATTURATO	
2018	68.176.381
2019	69.431.292
2020	69.892.556
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	69.166.743

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2,

lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	70.361.845	68.176.381	69.431.292	69.892.556
Acquisti	-56.440.556	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798
Servizi e godimento beni di terzi	-3.537.640	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458
Oneri diversi di gestione	-281.540	-238.357	-228.666	-242.894
Totale costi operativi esterni	-60.259.736	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150
Valore Aggiunto	10.102.109	10.274.266	10.409.738	9.674.406
Costo del personale compreso distacchi	-8.302.388	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930
EBITDA = Margine operativo lordo	1.799.721	2.036.725	2.037.868	1.494.476
Ammortamenti e acc.ti	-1.067.658	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064
EBIT = Risultato operativo	732.063	870.148	853.062	374.412
Gestione finanziaria	14.496	17.602	6.946	36.895
Risultato ante imposte	746.559	887.750	860.008	411.307
Imposte dell'esercizio	-184.066	-263.168	-260.667	-100.948
Risultato netto	562.493	624.582	599.341	310.359

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

I risultati degli esercizi 2021-2023 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

Nonostante le incertezze sulla situazione generale e sugli eventi e cambiamenti che potrebbero manifestarsi nel prossimo triennio nel settore farmaceutico, non vi sono informazioni che possono far ritenere compromessi gli equilibri di bilancio. E' previsto per il triennio 2021-2023

che la società sarà di raggiungere risultati positivi.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche.

Mantenimento della partecipazione:

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2018 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del

D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

In merito ad una parte di azioni di Romagna Acque del Comune di Cattolica date in pegno si evidenzia che le azioni non danno diritto di voto e di partecipare all'Assemblea e Statuto sociale impedisce che un soggetto privato possa divenire socio (art. 8 dello Statuto in rapporto all'art. 3 della convenzione ex art. 30 del D.Lg. 267/2000)

Romagna Acque provvede alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sul proprio sito aziendale sezione "Società Trasparente" (compresi gli allegati al MOG).

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	157
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	<i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	<i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	8.728.711
Compensi amministratori	136.306
Compensi componenti organo di controllo (compresa revisione)	70.620

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	7.296.834
2019	7.041.108
2020	6.498.349

FATTURATO	
2018	58.045.927
2019	60.316.392
2020	56.648.679
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	58.336.999

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.354.724	47.770.635	50.568.234	46.171.945
Altri ricavi e proventi non commerciali	9.943.451	10.554.665	10.092.804	10.986.880
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.298.175	58.325.300	60.661.038	57.158.825
- Costi operativi esterni	(24.134.089)	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)
VALORE AGGIUNTO	33.164.086	36.525.901	36.205.791	34.949.011
- Costo del personale	(8.489.610)	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)
MOL (Margine operativo lordo)	24.674.476	27.842.108	27.319.659	26.220.300
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.029.384)	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)
EBIT (Risultato operativo)	5.645.092	8.991.172	8.303.309	7.663.387
Risultato gestione finanziaria	1.319.446	1.281.241	1.285.679	1.069.405
Reddito al lordo delle imposte	6.964.538	10.272.413	9.588.988	8.732.792
- Imposte	(2.788.379)	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)
Risultato d'esercizio	4.176.160	7.296.834	7.041.108	6.498.349

L'andamento della gestione 2020 è stata influenzata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare si evidenzia che la situazione emergenziale ha determinato una diminuzione delle necessità idropotabili, oltre che il differimento dei termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle gare d'appalto ed il rallentamento di tutte le attività di cantiere.

La società Romagna Acque continua comunque a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del preconsuntivo 2020 e del Piano triennale 2021-2023, hanno confermato quanto deliberato dal Coordinamento soci il 10 febbraio 2020, e precisamente la distribuzione di un dividendo complessivo di 13 euro ad azione per complessivi 9.449.000,00 euro, di cui una parte come distribuzione di utile dell'esercizio e una parte come distribuzione parziale della riserva "straordinaria" libera.

Il Piano triennale 2021-2023 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al

fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Le attività, sin qui svolte secondo il programma predisposto, prevedono l'approvazione da parte del Consiglio d'ambito di ATERSIR della proposta di motivata istanza per l'approvazione del progetto tariffario collegato, e quindi la trasmissione ad ARERA per la successiva validazione. Sono stati individuati i passaggi di natura societaria per la il completamento dell'operazione con salvaguardia dell'equilibrio tra gli azionisti.

Come evidenziato in sede della precedente ricognizione, Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, ha acquisito in data 26.02.2021 quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e Ravenna Holding. Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale. La partecipazione sarà quindi oggetto di valutazione nella ricognizione al 31.12.2021.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind_8.5.1
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Codice fiscale	03362480406
Tipo partecipazione:	Indiretta attraverso <i>Romagna Acqua Soc. delle Fonti Spa</i>
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a);	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA:

<i>C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo</i>	<i>67,72%</i>
<i>Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.</i>	<i>32,28%</i>

Art. 2 Statuto

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

E' presente una discrasia tra quanto affermato all'art. 5 comma 1 ("La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata non è ammessa la partecipazione di capitali privati;") e l'ultimo comma del medesimo articolo ("In caso di partecipazione di enti pubblici ..., la società sarà a prevalente capitale pubblico"). L'art. 5 comma 1 dichiara espressamente che non è ammessa la partecipazione del capitale privato, per cui il riferimento alla "prevalenza del capitale pubblico" indicata all'ultimo comma del medesimo articolo deve ritenersi erronea ed in ogni caso come non apposta. In occasione della prima modifica statutaria, si procederà alla modifica dell'errore materiale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali

peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Si evidenzia che l'art. 17 dello Statuto, nell'indicare che in caso di scelta di un organo amministrativo di n. 3 o 5 componenti si debba procedere con "deliberazione motivata dell'Assemblea", non specifica che la motivazione debba avere riguardo a "ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Fermo restando che le delibere di Assemblea in concreto dovranno essere in ogni caso in tal senso motivate, si procederà ad adeguamento in sede della prima modifica statutaria utile.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	0 <i>(La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori)</i>
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	13.933

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	46.813
2019	34.575
2020	55.567

FATTURATO	
2018	1.452.213
2019	1.440.075
2020	1.494.769
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	1.462.352

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti.

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una

infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "..in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "..allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti.

Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo"

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza

Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equi ordinati.

Da ultimo si registrano diverso provvedimento di varie giurisdizioni confermativo dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), recentemente Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da "comportamenti univoci o concludenti" che consentano di configurare il "controllo congiunto" degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale".

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze

predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

1. E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo n. 9/2021 e 131/2021 conferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società".

Come anticipato in sede di precedente ricognizione, la società Sapir Engineering Srl ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici, che ha portato alla costituzione di Acqua Ingegneria Srl dal 04.01.2021, con riconfigurazione della partecipazione societaria dal 26.02.2021 (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. 48 %; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31 %; Ravenna Holding S.p.a. 21 %). Sapir Engineering Srl è definitivamente cessata nel corso del 2021.

La società Acqua Ingegneria essendo stata costituita nel 2021, sarà oggetto della prossima ricognizione al 31/12/2021.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	92
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	<i>1 nominato dalla PROVINCIA congiuntamente con RH 1 Comune di Ravenna .</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	4.920.049
Compensi amministratori	292.363
Compensi componenti organo di controllo	62.827

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	3.828.730
2019	3.570.682
2020	2.807.522

FATTURATO	
2018	29.072.145
2019	29.469.441
2020	26.949.880
FATTURATO MEDIO	28.497.155

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società SAPIR al 31/12/2019 è pari al 29,16% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in SAPIR è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
Ricavi caratteristici	18.410.145	20.119.809	20.266.478	15.814.319
Altri ricavi non caratteristici	10.482.300	8.952.336	9.202.963	11.135.561
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	28.892.445	29.072.145	29.469.441	26.949.880
Costi operativi esterni	(16.968.569)	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)
VALORE AGGIUNTO	11.923.876	11.231.083	11.786.385	12.017.928
Costi del personale	(3.623.111)	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.300.765	6.960.776	7.382.323	7.097.879
Ammortamenti e svalutazioni	(5.165.876)	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	3.134.889	1.706.997	2.214.288	1.605.335
Risultato dell'area finanziaria	2.339.722	2.731.846	2.057.202	1.456.209
RISULTATOPRE IMPOSTE	5.474.611	4.438.843	4.271.490	3.061.544
Imposte sul reddito	(1.019.233)	(610.113)	(700.808)	(254.022)
RISULTATO NETTO	4.455.378	3.828.730	3.570.682	2.807.522

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19. L'andamento dell'attività operativa-terminalistica ha subito un calo rispetto all'esercizio precedente, a seguito del rallentamento dei traffici del Porto di Ravenna.

La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 presenta un valore della produzione di 51.560 mila euro (contro 60.181 mila euro del 2019) e un utile d'esercizio complessivo di 3.571 mila euro di cui di spettanza del Gruppo 3.048 mila euro.

Il Patrimonio netto di pertinenza è pari a 121.648 mila euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione:

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusioni:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vicolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

- La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;

2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestioni pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce

giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13712/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (ammministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale

rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

In data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza

del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	941
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	37.690.263
Compensi amministratori	84.504
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	68.400

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	588.569
2019	93.317
2020	40.277

FATTURATO	
2018	82.962.351
2019	85.022.590
2020	80.449.830
MEDIA DEL TRIENNIO	82.811.590

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.595.659	83.998.194	86.217.774	81.534.076
- Costi operativi esterni	(33.780.542)	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)
VALORE AGGIUNTO	48.815.117	49.142.708	51.045.664	48.170.924
- Costo del personale	(41.050.475)	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)
MOL (Margine operativo lordo)	7.764.642	7.997.986	10.136.737	10.480.661
- Ammortamenti e accantonamenti	(6.026.812)	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)
EBIT (Risultato operativo)	1.737.830	688.748	228.744	74.844
Risultato gestione finanziaria	13.646	(4.716)	(4.735)	1.006
Risultato gestione straordinaria	0	0	0	0
Reddito al lordo delle imposte	1.751.476	684.032	224.009	75.850
- Imposte	81.496	(95.463)	(130.692)	(35.573)
Risultato d'esercizio	1.832.972	588.569	93.317	40.277

L'andamento della gestione nell'ultimo triennio è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

A ciò si è aggiunto nel 2020 l'impatto della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, anche a causa delle severe misure di blocco adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. Ulteriori fattori hanno avuto un ruolo importante nella riduzione della domanda di mobilità, quali la digitalizzazione delle attività economiche, educative e commerciali, con la crescita dello smart working, la diffusione del distance learning, e l'esplosione dell'e-commerce. Nonostante le restrizioni la società ha comunque sempre garantito, senza interruzioni, un livello minimo di servizio.

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha colpito tutte le principali categorie dei ricavi ma in maniera più significativa i ricavi da traffico, sia da clientela occasionale (biglietti e carnet) che da abbonati, in particolare studenti.

Per compensare la riduzione dei ricavi tariffari sono stati riconosciuti ristori, con leggi statali e regionali, alle aziende del trasporto pubblico locale, istituendo un apposito fondo che si è ulteriormente incrementato con successive disposizioni di legge.

Significativi risparmi si sono registrati nei costi operativi esterni, in particolare per minori costi per materie di consumo, e nei costi di personale. Inoltre la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento.

Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha prodotto effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, i cui riflessi economici per la società sono stati significativamente negativi, le dinamiche contrattuali, i sostegni di finanza pubblica e gli ulteriori provvedimenti di sostegno della Regione Emilia-Romagna, sono

stati in grado di garantire significativi contributi economico-finanziari tali da consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e garantire la continuità aziendale.

Le previsioni per l'esercizio 2022 sono condizionate dalle difficoltà della situazione sanitaria ancora in corso, a seguito della quale le valutazioni sui ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio restano molto incerte, così come incerto è l'arco temporale per il ritorno ad una condizione di normalità, sia rispetto alla conclusione del periodo emergenziale, sia rispetto ai tempi nei quali le persone torneranno ad utilizzare senza timori i mezzi pubblici.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in ogni caso in via di autolimitazione vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusioni:

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società	Ind 8.8
partecipata: Denominazione	HERA S.P.A.
società partecipata:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Tipo partecipazione:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
Attività svolta:	

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di sostenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del TUSP espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	3.030
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio*)	203.422.113
Compensi amministratori	2.700.000
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	500.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2018	296.600.000
2019	166.311.616
2020	217.017.464

FATTURATO *	
2018	1.390.793.951
2019	1.395.668.846
2020	1.344.516.131
MEDIA DEL TRIENNIO	1.376.992.976

* dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2,

Partecipazione indiretta

lett.f);

- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La società HERA S.p.A. risulta riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2019, è costituita da n. 74.200.000 azioni, pari al 4,98% del capitale sociale, a seguito della vendita di 2.524.227 azioni effettuata in ottobre 2019. La partecipazione in Hera continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER, in relazione alla sua compagine proprietaria, ai sensi del decreto legislativo 175/2016, è società a partecipazione pubblica non di controllo; essa opera nel mercato della mobilità e dei trasporti (servizi di interesse economico generale).

TPER in data 15/9/2017 ha perfezionato un'operazione di emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotandosi su mercato regolamentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 175/2016.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che "..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso TUSP, avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	2.179
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	<i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio *)	93.719.668
Compensi amministratori	128.000
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	137.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2018	8.260.182
2019	5.213.314
2020	3.180.942

Partecipazione indiretta

FATTURATO *	
2018	261.021.542
2019	270.868.944
2020	202.379.707
MEDIA DEL TRIENNIO	244.756.731

* dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi auto filoviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

S.TE.P.RA. S. consortile mista a.r.l. procedura di fallimento in corso

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	S.TE.P.RA. Soc Cons a.r.l. in liquidazione
Codice fiscale	00830680393
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori

S.TE.P.RA. - Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – è stata la società di marketing territoriale della Camera di Commercio, della Provincia di Ravenna e di tutti i Comuni della Provincia

La società è stata posta in liquidazione il 26 luglio 2013.

Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 25/2019, depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	Diretta	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	6,20	ART.4 c. 1 e c. 2 lett.d) del Dlgs 175/2016 La società svolge attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità.
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle provincie di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	5,69	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL). La partecipazione della Provincia al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo.
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	6,03	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 La società è costituita su iniziativa di enti locali e associazioni private della provincia di Forli-Cesena per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio dell'appenino forlivese cesenate, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Dir_6	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni oltre che fornire: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali; SPID - Lepida è accreditata AgID come Gestore di identità digitali SPID con identificativo LepidaID; ERrete rete radiomobile regionale - è progettata per fornire connettività radio rispondente alle esigenze delle Polizie Provinciali, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile e della Emergenza Sanitaria.	0,0014	ART. 4, c. 1 e c. 4 del D.Lgs. 175/2016 Le attività svolte dalla società in house rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie nonché nel novero di quelle consentite, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla Legge regionale 11/2004 e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale e Regionale. La qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui alla L R. n. 11 del 2004 e smi.
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	Diretta	Ravenna Holding SPA è uno strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società/enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario	7,01	Art. 4, c.5 del Dlgs 175/16. società che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Valore della liquidazione della partecipazione
Cessione /Alienazione quote	Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	0,064	in corso	
	Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	18,00	in corso	
Liquidazione	Dir_1	Aeradria S.p.a. (procedura di fallimento in corso)	0,83		
	Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. (procedura di fallimento in corso)	48,51		